ALLEGATOA alla Dgr n. 244 del 03 marzo 2015

pag. 1/2

Denominazione	CENTRO DI RIFERIMENTO PER GRAVI DISABILITÀ E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO CON ELEVATA NECESSITÀ SANITARIA (CRGD) e NUCLEO AD ALTA INTESITA' ASSISTENZIALE PRESSO L'RSA PER PERSONE CON DISABILITA'
Definizione	Il Centro di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria (di seguito abbreviato con CRGD) è un servizio residenziale per persone disabili previsto dalla DGR 40 del 21 gennaio 2013, per il quale, in considerazione del maggior bisogno assistenziale di tipo sanitario degli ospiti accolti, sono previsti standard superiori a quelli previsti dalla DGR 84/2007 per le RSA per disabili.
	Gli ospiti dei CRGD sono individuati a seguito di valutazione effettuata con SVaMDi, e appartenenti al cluster di gravità corrispondente a quello di maggiore impegno sanitario.
	A fronte del maggiore impegno assistenziale è definita una quota di rilievo sanitario di elevata necessità sanitaria.
	Con i medesimi standard aggiuntivi previsti dal presente atto può essere determinata la costituzione di "posti ad alta intensità assistenziale" presso le RSA per persone con disabilità.
Finalità	La struttura è finalizzata all'assistenza, all'erogazione di prestazioni sanitarie e recupero funzionale di persone gravemente non autosufficienti.
Utenza	L'utenza è composta da disabili in età evolutiva e adulti con gravissime limitazioni di autonomia, sia dal punto di vista fisico motorio che psichico e comportamentale, caratterizzate da un elevato bisogno assistenziale sanitario.
Capacità ricettiva	La capacità ricettiva è compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 40 posti per nucleo, con possibilità di articolazione dei nuclei in sezioni specifiche in grado di rispondere ai particolari bisogni degli utenti , articolazione necessaria in presenza di utenti con problemi fisico-motori o psichico-comportamentali.

Per quanto riguarda gli standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale per il CRGD, si fa rinvio a quanto previsto per la RSA per persone con disabilità nell'Allegato A della DGR 84/2007, salvo quanto di seguito definito ad integrazione dei requisiti stessi, in attuazione della DGR 40/2013.

Il requisito (RSA-DIS-au-1.1.1-2) è sostituito dal seguente.

(CRGD au-1.1.1-2)

La dotazione organica del CRGD deve essere tale da garantire la presenza personale per l'assistenza diretta con i seguenti standard:

- 1 infermiere ogni 20 ospiti con presenza continuativa H24;
- 1 operatore socio-sanitario (OSS) ogni 1,4 ospiti;
- 1 coordinatore (infermiere o educatore professionale) ogni 40 ospiti;

nonché l'assistenza indiretta attraverso le seguenti figure:

- medico specialista (area: internistica, psichiatrica, di medicina fisica e riabilitazione);
- profili professionali dell'area della riabilitazione;
- educatore professionale.

Per quanto concerne l'assistenza diretta il minutaggio assistenziale settimanale per ospite non dovrà essere inferiore a 1.680 minuti (con presenza di infermiere H24), mentre l'assistenza indiretta, mediamente per circa 180 minuti settimanali, dovrà essere commisurata alle particolari esigenze degli ospiti disabili. Date le diverse caratteristiche ed esigenze assistenziali di alcuni nuclei/pazienti, rispetto ad altri, per le figure deputate all'assistenza indiretta, saranno possibili variazioni e compensazioni ad esempio tra le figure di educatore professionale e quelle dei profili professionali nell'area della riabilitazione o tra le figure sanitarie professionali (medico specialista e psicologo).

In ragione della particolare specificità delle ex Grandi strutture, e al mantenimento della concentrazione di più unità di offerta nel medesimo contesto strutturale, la dotazione di assistenti sociali e di psicologi che deve essere garantita dall'Azienda ULSS nelle nuove RSA può derogare dai parametri di riferimento previsti nell'Allegato A della DGR 84/2007.